

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona (di seguito "Fondazione Cariverona" o "Fondazione"), specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti d'azione e le responsabilità, definisce le modalità e le procedure della gestione patrimoniale e finanziaria nonché l'utilizzo di contratti e strumenti finanziari derivati.
2. I contenuti tecnici della gestione sono disciplinati dalle "Linee guida per la gestione del patrimonio della Fondazione" approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2 IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
 - Attività finanziarie:
 - partecipazioni azionarie;
 - attività finanziarie conferite in gestione ad operatori esterni;
 - attività finanziarie gestite in via diretta dalle strutture della Fondazione;
 - altre attività.
 - Attività immobiliari:
 - attività strumentali
 - altre attività.
 - Altre attività patrimoniali.

ARTICOLO 3 OBIETTIVI E CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali e gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
2. La gestione del patrimonio investito in attività finanziarie e monetarie è svolta direttamente, con modalità organizzative idonee ad assicurare la separazione della struttura a ciò preposta da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione, ovvero è affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati ai sensi di legge, scelti in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione e secondo le modalità fissate dal presente regolamento.
3. La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore economico ed ottenerne un'adeguata redditività. In particolare, in osservanza dell'art. 2 del Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A., del 22 aprile 2015 e specificamente degli obblighi posti dal secondo e sesto comma, la gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri: a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso; b) adeguata diversificazione del portafoglio; c) efficiente gestione.
In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo

dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Possono altresì risultare rilevanti altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti, di fatto, al fine del rispetto del criterio posto, vanno considerati come un singolo soggetto. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari.

4. Il patrimonio della Fondazione s'incrementa per effetto di:
 - a. accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - b. eventuali accantonamenti alla riserva facoltativa con destinazione patrimoniale, previa valutazione dell'Autorità di Vigilanza, nella misura stabilita dal Consiglio Generale per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base dei principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
 - c. lasciti e liberalità a qualsiasi titolo pervenuti ed esplicitamente destinati, per volontà del donante o del testatore, ad accrescimento del patrimonio.
5. Plusvalenze, anche conseguenti a valutazioni, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere imputate direttamente a patrimonio con deliberazione del Consiglio Generale, nel rispetto dell'articolo 9, comma 4 del D.Lgs.153/99.
6. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma.
7. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
 - 7/1.- Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.
 - 7/2.- Il comma 7/1 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione Europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese dell'Unione Europea. L'impiego, nell'ambito della gestione di un portafoglio, di strumenti finanziari derivati deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:
 - a. un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b. un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;
 - c. un limite di leva netta calcolato secondo la normativa comunitaria denominata *Undertaking for Collective Investment in Trasferable Securities* (c.d. Ucits) non superiore a 130%.

La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione adottando le eventuali misure correttive.

ARTICOLO 4

AMBITI D'AZIONE E RESPONSABILITÀ

1. Sono di competenza del Consiglio Generale le operazioni sulle azioni della Conferitaria che comportino l'obbligo di comunicazione alle Autorità di Vigilanza.
2. Tutti gli altri atti di gestione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di necessità ed urgenza, potrà deliberare le operazioni di cui al comma 1 riferendo alla prima riunione del Consiglio Generale.
4. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Fondazione potrà operare ai sensi dell'art. 13, comma 3) dello Statuto, sentito il Direttore Generale e il Comitato Finanza e dandone informazione al Presidente del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 5

COMITATO FINANZA

1. Il Consiglio d'Amministrazione può istituire un Comitato Finanza con funzioni consultive per le tematiche finanziarie e di gestione patrimoniale.

Il Comitato Finanza è composto da un numero variabile di membri da cinque a sette nominati dal Consiglio di Amministrazione, che determina la durata e l'eventuale compenso.

2. Sono membri di diritto del Comitato Finanza, qualora istituito, il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale. Gli altri membri sono scelti anche tra soggetti che non ricoprono cariche negli organi della Fondazione.

Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa di legge e regolamentare, ai membri del Comitato Finanza si applicano le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità, incompatibilità e conflitto di interessi previsti dallo statuto per i Consiglieri della Fondazione, i Componenti esterni devono inoltre essere in possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di seguito indicati.

I Componenti non di diritto devono essere in possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze, acquisite attraverso lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario, in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- *esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;*
- *conoscenza delle dinamiche del sistema economico – finanziario;*
- *conoscenza della regolamentazione delle fondazioni bancarie;*
- *capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una fondazione bancaria;*
- *conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie.*

In relazione al requisito di indipendenza, non possono essere nominati membri del Comitato Finanza:

- a) i Componenti esterni che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti degli organi della Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione ovvero agli amministratori della Fondazione e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne

compromettano l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione valuta in piena autonomia la sussistenza dei requisiti di professionalità e di indipendenza dei membri non di diritto.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare i membri del Comitato Finanza anche ove non ricorra una giusta causa.

3. Il Comitato Finanza esprime il proprio parere nei casi in cui lo preveda il Consiglio di Amministrazione o lo richieda il Presidente o il Direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Comitato Finanza si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
5. Le riunioni del Comitato Finanza sono presiedute dal Presidente della Fondazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza della riunione viene assunta dal Vice Presidente vicario ove nominato componente del Comitato e qualora presente o dall'altro Vice Presidente ove nominato componente del Comitato e qualora presente o dal componente più anziano di età.
6. Il Comitato Finanza delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. I componenti del Comitato Finanza sono tenuti a mantenere riservate e confidenziali le informazioni, i dati, le operazioni e ogni altra notizia, fatto e/o atto conosciuti e/o appresi e/o acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 6

GLI INVESTIMENTI

1. Gli investimenti della Fondazione possono essere rappresentati da (art. 5 dello Statuto):
 - strumenti di mercato monetario;
 - strumenti di mercato mobiliare;
 - strumenti di raccolta (fondi comuni mobiliari aperti o chiusi; fondi comuni immobiliari; titoli emessi da enti di gestione fiduciaria; Sicav; Sicaf; società di gestione del risparmio; altri prodotti);
 - strumenti per l'acquisizione di partecipazioni in società;
 - beni immobili;
 - altri strumenti finanziari.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ATTIVO PATRIMONIALE

1. La gestione dell'attivo patrimoniale può avvenire sia in forma diretta, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari autorizzati.

ARTICOLO 8

LA GESTIONE DIRETTA

1. La struttura di gestione interna è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere più efficiente l'operatività quotidiana può delegare congiuntamente il Presidente e il Direttore generale ad operare direttamente entro limiti giornalieri su titoli obbligazionari e azionari quotati appartenenti ai Paesi della UE.
3. L'Ufficio Audit verifica la persistenza di tale separatezza organizzativa.

ARTICOLO 9
LA GESTIONE INDIRECTA

1. La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi di gestione dell'attivo patrimoniale, può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari autorizzati, i gestori, scelti con procedure trasparenti ed imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

ARTICOLO 10
CRITERI DI SELEZIONE DEI GESTORI

1. La selezione dei gestori, di cui la Fondazione può avvalersi per il raggiungimento degli obiettivi di gestione dell'attivo patrimoniale, avviene, considerando gli elementi ed i parametri di prestazione di seguito riportati, ciascuno dei quali caratterizzato da un fattore di ponderazione, definito tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, dipendente dalla specifica rilevanza:
 - Assetto della società
 - Solidità della società
 - Struttura organizzativa e risorse dedicate
 - Massa di risparmio gestita per conto terzi
 - Distribuzione della tipologia di clientela
 - Stabilità della clientela istituzionale
 - Risultati di gestione
 - Processi gestionali
 - Metodologia di reporting e trasparenza dei risultati
 - Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.
2. Le informazioni fornite da ogni gestore vengono riclassificate alla luce dei fattori di ponderazione fissati, in modo da ottenere valutazioni comparabili.

ARTICOLO 11
RISULTATI GESTIONALI

1. Il Consiglio di Amministrazione esamina con cadenza mensile i risultati dell'attività gestionale e fornisce rendicontazione dei medesimi, con cadenza trimestrale, al Consiglio Generale.

Approvato con delibera del

Consiglio Generale del 24 novembre 2000

Con le modifiche approvate dal:

- *Consiglio Generale del 2 febbraio 2001*
- *Consiglio Generale del 16 aprile 2004*
- *Consiglio Generale del 21 maggio 2004*
- *Consiglio Generale del 23 settembre 2005*
- *Consiglio Generale del 25 luglio 2008*
- *Consiglio Generale del 30 ottobre 2008*
- *Consiglio Generale del 22 ottobre 2010*
- *Consiglio Generale del 17 dicembre 2010*
- *Consiglio Generale del 27 luglio 2012*

- *Consiglio Generale del 20 dicembre 2013*
- *Consiglio Generale del 31 luglio 2015*
- *Consiglio Generale del 23 ottobre 2015*
- *Consiglio Generale del 16 settembre 2016*
- *Consiglio Generale del 16 dicembre 2016*